

La Svizzera e la Norvegia parafano la riveduta Convenzione di doppia imposizione

Berna, 02.09.2009 - Il 31 agosto la Svizzera e la Norvegia hanno firmato a Oslo il Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni (CDI) in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio. Il nuovo Protocollo di modifica contiene anche una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard dell'OCSE negoziato in base ai parametri decisi dal Consiglio federale.

In seguito alla decisione del 13 marzo del 2009 del Consiglio federale, la Norvegia è il quarto Stato dopo Danimarca, Lussemburgo e Francia che ha parafato con la Svizzera una CDI contenente la clausola di assistenza amministrativa estesa secondo l'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Sinora la Svizzera ha negoziato con quattordici Stati una CDI contenente una clausola di assistenza amministrativa estesa ai sensi dell'articolo 26 del modello di Convenzione dell'OCSE. Oltre a quelle già firmate con Danimarca, Lussemburgo e Francia sono infatti state parafate CDI con Messico, Stati Uniti, Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Gran Bretagna, Austria, Finlandia, Qatar e Singapore. Per la firma delle CDI con Messico, Gran Bretagna e Austria il Consiglio federale ha dato il via libera. Le rimanenti CDI parafate saranno prossimamente sottoposte al Consiglio federale per l'approvazione ad essere firmate.

Oltre all'estensione dell'assistenza amministrativa, i negoziati con la Norvegia hanno fornito lo spunto per operare altri adeguamenti. Il diritto d'imposizione dei dividendi spetterà ora esclusivamente allo Stato di residenza, se la partecipazione al capitale ammonta almeno al 10 per cento. Finora il cosiddetto tasso zero (vale a dire lo Stato della fonte non ha alcun diritto di prelevare imposte sui dividendi) era applicabile a partire da una partecipazione di almeno il 20 per cento. Per le pensioni è stato introdotto un diritto d'imposizione dello Stato della fonte limitato al 15 per cento. Nel Protocollo di modifica è stata inoltre convenuta una clausola della nazione più favorita nel caso in cui in una convenzione di doppia imposizione la Norvegia convenga una clausola arbitrale con un altro Stato.

Al termine dei negoziati, i Cantoni e le associazioni economiche interessate hanno ricevuto per parere il rapporto sul Protocollo di modifica. La Conferenza dei direttori cantionali delle finanze (CDCF) e le associazioni economiche sono favorevoli alla sottoscrizione della riveduta Convenzione.

Dalla parafatura all'entrata in vigore

La parafatura designa l'adesione a un trattato attraverso l'apposizione delle iniziali (= parafa). In tal modo nei casi delle CDI (e di altri trattati internazionali) i plenipotenziari confermano l'autenticazione del testo. Inizialmente il testo parafato è confidenziale. Il contenuto è successivamente comunicato ai Cantoni e alle associazioni economiche interessate in un breve rapporto, affinché possano prendere posizione al riguardo. Nelle trattative con Paesi importanti per la Svizzera possono inoltre partecipare specialisti in rappresentanza dei Cantoni.

La convenzione viene pubblicata solo dopo che è stata firmata. Il Consiglio federale decide in merito all'autorizzazione a firmare. Successivamente il DFF elabora un messaggio all'attenzione del Parlamento, che è competente per l'approvazione (ratifica) delle CDI. La convenzione può essere ratificata solo se il testo è stato approvato anche dallo Stato contraente. La data dell'entrata in vigore dipende dall'accordo convenuto. Le disposizioni nella CDI vengono applicate, analogamente alla regolamentazione concordata nella Convenzione, solitamente a partire dal 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore.

Le CDI che prevedono importanti obblighi supplementari sottostanno secondo la prassi finora in vigore al referendum facoltativo. Ad avviso del Consiglio federale la prima convenzione di doppia

imposizione approvata dal Parlamento con le nuove disposizioni sull'assistenza amministrativa dovrebbe pertanto essere sottoposta al referendum facoltativo. La decisione definitiva di sottoporre una CDI al referendum facoltativo spetta tuttavia come finora al Parlamento.

Fonte: Dipartimento Federale delle Finanze